

CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 44

OGGETTO *Divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine e di detenere qualsiasi recipiente di vetro o lattina in occasione delle manifestazioni indette in occasione della 81^ edizione della Fiera del Pesco ed eventi collaterali, in programma dal 20 Luglio al 28 Luglio 2024.*

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione dei prossimi festeggiamenti indetti per lo svolgimento della 81^ edizione della Fiera del Pesco, che avranno luogo nel periodo dal 20 Luglio al 28 Luglio 2024, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Ente Fiera del Pesco, organizza, come da consolidata tradizione, una serie di iniziative che si terranno su aree pubbliche del concentrico cittadino;

CONSIDERATO che tali iniziative, consistenti in spettacoli e trattenimenti pubblici nonché in momenti di convivialità enogastronomica, richiameranno, l'afflusso sul territorio comunale di numerosi avventori;

DATO ATTO che durante lo svolgimento delle manifestazioni meglio sopra specificate, si prevede un incremento del consumo di bevande;

ATTESO che si intende prevenire l'abbandono sul suolo pubblico dei contenitori di vetro e delle lattine da parte dei consumatori;

RITENUTO che l'abbandono di tali contenitori, oltre a creare una evidente situazione di degrado urbano, potrebbe ingenerare problematiche di sicurezza urbana e situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire, al fine di prevenire incidenti e comportamenti pericolosi o comunque illeciti, vietando a tutti i titolari di esercizi di somministrazione e commerciali operanti nel centro storico comunale, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine durante i giorni e gli orari dello svolgimento delle pubbliche manifestazioni calendarizzate in occasione della Fiera del Pesco;

VALUTATA l'opportunità di concedere, agli esercenti dei pubblici esercizi, la possibilità di effettuare servizio assistito in contenitori di vetro e lattine, solamente a favore degli avventori seduti ai tavoli collocati all'interno dei locali, ovvero negli spazi esterni di pertinenza dell'esercizio;

CONSIDERATO che il personale incaricato dall'esercente dovrà provvedere all'immediato ritiro dei contenitori e sarà cura del titolare vigilare affinché i contenitori vengano ritirati e non lasciati nella disponibilità degli avventori;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità dell'adozione di un provvedimento, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, che preveda:

- il divieto di vendita per asporto nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, fatta salva la possibilità di effettuarla, negli esercizi autorizzati per legge, per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio, nonché nelle aree aperte al pubblico, esterne ai locali stessi, a tal fine attrezzate (Dehors). In detto caso, i titolari, gestori ed il relativo personale hanno l'onere di provvedere al ritiro immediato dei contenitori, nonché di vigilare affinché, a servizio terminato, i contenitori non restino nella disponibilità degli avventori;
- il divieto, per chiunque, di detenere o portare con sé sulla pubblica via, contenitori in vetro o lattine;
- di limitare l'efficacia del provvedimento prescrittivo, all'area del centro storico, così come individuata cartograficamente dal vigente P.R.G. nonché con decorrenza dal giorno 20 Luglio e fino al 28 Luglio 2024, nell'orario compreso tra le ore 19,00 e fino alle ore 5,00 del giorno successivo;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l'art. 54 rubricato "*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*" e l'art. 7-bis che fissa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. e) del D.M. 05/08/2008, relativamente al periodo in cui dispone che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le condotte che rendono difficoltoso o pericoloso il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

VISTO l'art. 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18/04/2017, n. 48;

VISTA l'art. 17 della Legge, 24/11/1981 n. 689, che individua l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ed a cui inviare il relativo rapporto nel caso di mancato pagamento in misura ridotta;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018, a firma del Prefetto Matteo PIANTEDOSI, recante indicazioni in merito ai dispositivi e misure da porre in essere ai fini di garantire alti livelli di sicurezza - "*Safety*" e "*Security*" - per la gestione ed il governo di manifestazioni pubbliche;

PREVIA comunicazione del contenuto della presente ordinanza a sua Ecc.za il Sig. Prefetto della Provincia di Cuneo, con nota prot. n. 10470 del 16/07/2024, poiché il presente provvedimento viene adottato dallo scrivente nella sua qualità di Ufficiale di Governo;

ORDINA

per tutto quanto precedentemente narrato, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, che:

1. è fatto divieto di vendita per asporto nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine;
2. è fatto divieto, a chiunque, di detenere o portare con sé sulla pubblica via, contenitori per il consumo di bevande in vetro o lattine;
3. in deroga a quanto disposto al n. 1 che precede, è fatta salva la possibilità di effettuare la somministrazione in contenitori di vetro o lattine, nei pubblici esercizi autorizzati, per il consumo sul posto con servizio assistito, nelle aree di pertinenza dei locali;

4. i divieti di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2, hanno efficacia con riguardo all'area del centro storico, così come individuata cartograficamente dal vigente P.R.G. e decorrono dal giorno 20 Luglio e fino al 28 Luglio 2024, con orario dalle ore 19,00 e fino alle ore 5,00 del giorno successivo.

Le violazioni a quanto previsto ai punti n. 1 e 2, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La violazione di cui al punto 2 comporta, altresì, l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata, mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, dei recipienti di vetro o lattine.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/1981 e s.m.i. Il versamento con effetto liberatorio, nella misura dovuta, deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito accertato.

D I S P O N E

- a. che copia della presente ordinanza venga trasmessa al dipendente Comando della Polizia Municipale ed al locale Comando Stazione Carabinieri, a cui ne è demandata l'esatta esecuzione;
- b. che copia della presente ordinanza venga trasmessa a sua Ecc. il Sig. Prefetto della Provincia di Cuneo, per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 121/1981, delle eventuali azioni di coordinamento;
- c. che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio "*On line*" del Comune di Canale;

A V V E R T E

a norma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010 recante il codice del processo amministrativo, è ammesso ricorso, a:

- Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- in alternativa a quanto indicato al punto che precede, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo modalità di cui al D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- sua Ecc. il Sig. Prefetto della Provincia di Cuneo, in via gerarchica, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Dalla residenza municipale, addì 19/07/2024

IL SINDACO
Enrico FACCENDA(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.